



Università di Genova

AREA PERSONALE

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e in particolare l'art. 22 ter;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento generale di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 30 marzo 2026 con cui è stata approvata l'adozione del *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240*, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2026;

D E C R E T A

Art. 1 – È emanato il ***Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240*** nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sui siti istituzionali di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area Personale.

IL RETTORE
Prof. Federico DELFINO
Firmato digitalmente



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI
SENSI DELL'ART. 22 ter DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca**
- Art. 3 – Risorse finanziarie**
- Art. 4 - Modalità di selezione**

TITOLO II – PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

- Art. 5 – Delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura**
- Art. 6 – Bando di selezione**
- Art. 7 - Commissione giudicatrice**
- Art. 8 - Requisiti di partecipazione e presentazione della domanda**
- Art. 9 - Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni**
- Art. 10 - Termine del procedimento**

TITOLO III – PROCEDURE DI VALUTAZIONE MEDIANTE AVVISO

- Art. 11 – Delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura**
- Art. 12 – Avviso di selezione**
- Art. 13- Individuazione del destinatario dell'incarico**

TITOLO IV – PROROGHE E RINNOVI

- Art. 14 – Proroghe**
- Art. 15 – Rinnovi**

TITOLO V – RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 16 – Contenuto e sottoscrizione del contratto**
- Art. 17 - Rapporto contrattuale**
- Art. 18 - Cause di estinzione del rapporto contrattuale**
- Art. 19 - Incompatibilità**

Art. 20 – Svolgimento di altre attività

Art. 21 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito anche denominati "incaricati di ricerca".
2. L'Università può conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento, relativi a persone, declinati al genere maschile, si intendono riferiti indistintamente a persone di genere femminile e maschile.

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui al presente Regolamento nonché agli articoli 22, 22-bis e 24 della legge n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 ter della Legge n. 240/2010.

Art. 3
Risorse finanziarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, l'attivazione di incarichi di ricerca è realizzabile con le seguenti risorse:

a) stanziamento annuale di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione ripartito fra i Dipartimenti o strutture interessati con l'indicazione del numero degli incarichi spettanti a ciascuno sulla base di criteri predeterminati e del relativo importo unitario annuale, stabilito ai sensi del comma 5 dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010, nel rispetto del limite complessivo stabilito dal comma 10 del medesimo articolo;

b) finanziamenti esterni a carico di dotazioni ministeriali speciali ovvero di progetti di ricerca, attività in conto terzi, o con risorse ottenute a seguito di convenzioni o rapporti negoziali con altri enti, oppure ancora con economie di gestione derivanti da risorse esterne riferite a progetti chiusi, ove previsto rendicontati e certificati;

c) utilizzazione di risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi anche in applicazione del comma 9 dell'art. 22 ter della legge n. 240/2010 nella parte in cui, con riguardo alla compatibilità fra incarichi di ricerca e frequenza di corsi di dottorato, prevede la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'importo unitario annuale dei contratti attivati ai sensi del comma 1 si articoli, in relazione all'impegno richiesto, in una o più posizioni economiche di importo superiore, eventualmente prevedendo un importo massimo.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare annualmente una calendarizzazione delle procedure selettive.

Art. 4
Modalità di selezione

1. La conclusione del contratto con gli incaricati di ricerca avviene con le seguenti modalità:

a) in caso di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) mediante espletamento di procedure di valutazione comparativa dei candidati con esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio a opera di una commissione;

b) in caso di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) può avvenire attraverso una procedura di conferimento diretto mediante avvisi pubblicati nel sito internet dell'Ateneo ai fini della raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei candidati. In tali ipotesi, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Ateneo.

2. Qualora si debba dare attuazione agli specifici programmi di finanziamento di cui al comma 9 dell'art. 22 ter della legge n. 240/2010, correlati alle azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), il conferimento diretto avviene in capo al soggetto ammesso alla frequenza di corso di dottorato, in quanto ritenuta compatibile con la titolarità dell'incarico di ricerca.

TITOLO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

Art. 5

Delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura

1. L'emanazione dei bandi per le procedure di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) avviene a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessati, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero delle posizioni per le quali viene deliberata la procedura con l'indicazione delle risorse necessarie fra quelle esposte al comma 1 lettera b) dell'art. 3 la cui effettiva disponibilità dovrà essere previamente accertata con dichiarazione allegata emessa dal responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura;
 - b) il costo unitario di ciascuna delle posizioni di cui alla lettera a), comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, nel rispetto dell'art. 22 ter comma 5 della legge n. 240/2010;
 - c) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - d) il tutor cui è affidata la supervisione dell'incarico;
 - e) le attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione cui è correlato l'incarico secondo quanto previsto dall'art. 22 ter comma 1 della legge n. 240/2010;
 - f) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in funzione delle attività da svolgere;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni, eventualmente inclusa la tesi dottorale, che ciascun partecipante può allegare ai fini della valutazione secondo quanto stabilito all'art. 9;
 - h) l'eventuale integrazione di un colloquio nella complessiva valutazione dei candidati;
 - i) l'eventuale svolgimento di parte del colloquio di cui alla lettera h) nella lingua straniera di cui alla lettera e);
 - l) l'eventuale determinazione convenzionale del monte ore riferibile al contratto ove previsto a fini di rendicontazione.
2. La delibera del Dipartimento o della struttura interessati contiene inoltre la designazione della Commissione giudicatrice. In caso di componenti stranieri, la deliberazione contiene anche la positiva valutazione di equivalenza di ruolo / corrispondenza sulla base delle tabelle ministeriali ove disponibili e di congruenza delle competenze del componente con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
3. La delibera è trasmessa al Rettore e all'ufficio competente per i successivi adempimenti, ivi

compresa la pubblicazione del bando da effettuare, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento. La decorrenza di tale termine è sospesa durante il mese di agosto.

Art. 6

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5, esponendo l'importo di cui al comma 1 lettera b) dedotti gli oneri a carico dell'Ateneo:
 - a) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 22 ter della Legge n. 240/2010;
 - b) le modalità di selezione di cui all'art. 9;
 - c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il relativo termine, determinato non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando e decorrente dal giorno successivo;
 - d) ove previsto il colloquio, l'avviso che l'elenco dei candidati ammessi con i relativi punteggi nonché data e ora delle convocazioni sarà successivamente pubblicato nella pagina web di Ateneo dedicata alla procedura;
 - e) il regime giuridico e il trattamento economico e previdenziale.
2. Il bando è reso pubblico per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente garantendo, di norma, la rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, anche di altri Atenei italiani o componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia e almeno un componente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, nel gruppo scientifico-disciplinare.
2. Ai fini della designazione quale componente della Commissione gli aspiranti devono far pervenire al Dipartimento o alla struttura una dichiarazione di non trovarsi in una delle seguenti situazioni preclusive:
 - a) aver ottenuto nell'anno precedente alla data della dichiarazione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della L. n. 240/2010;
 - b) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) essere in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche disposizioni di legge.
3. La Commissione è designata ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 e nominata con decreto rettorale.

4. Hanno il dovere di astensione, possono essere ricusati o, in mancanza, revocati i componenti della Commissione che abbiano tra loro o con i candidati un rapporto di coniugio oppure di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso genere così come regolato dall'art. 1 commi 1-35 della Legge 20.05.2016, n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 36 e ss. della medesima legge.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza o anche con modalità mista le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Anche il colloquio potrà essere svolto in forma telematica, con le modalità previste dalla Commissione nella prima riunione. La data e l'ora della prima riunione, da svolgere successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono stabilite mediante accordo preliminare tra i Commissari entro quindici giorni dalla scadenza del bando.
6. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 ter della legge n. 240/2010 e dall'art. 9 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità per effettuare le valutazioni di competenza.
7. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare, nel verbale della prima riunione, di non trovarsi tra loro in una delle incompatibilità previste al precedente comma 4.
8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice; sono rimborsabili eventuali spese per missione a carico del Dipartimento o della struttura proponente.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8

Requisiti di partecipazione e presentazione della domanda

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente dalla Commissione giudicatrice e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, nonché quello degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022¹;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o alla struttura che ha proposto l'attivazione

¹ Trattasi dei c.d. Ricercatori tenure track (RTT)

dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e comunicata all'interessato.

4. La domanda di partecipazione è presentata nel termine e con le modalità indicate nel bando.

Art. 9

Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni

1. La valutazione comparativa dei candidati ha ad oggetto l'esame dei titoli e delle pubblicazioni, nonché, ove previsto dal bando, un colloquio pubblico da svolgere secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. h).

2. Nella prima seduta i componenti della Commissione, dato atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra di loro, procedono a determinare a maggioranza i criteri di valutazione per stabilire l'idoneità del curriculum e quelli per la selezione del candidato vincitore, in applicazione di quanto disposto nei successivi commi.

3. I criteri per la valutazione dell'idoneità del curriculum sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, della legge n. 240/2010. Per i candidati che hanno ottenuto una valutazione positiva, la valutazione prosegue in applicazione dei successivi commi.

4. Nel rispetto del comma 3, la Commissione determina nel seguente modo la ripartizione di 100 punti complessivi.

A) Nel caso in cui non sia previsto il colloquio:

- a) da 40 a 60 punti per i titoli;
- b) da 40 a 60 punti per le pubblicazioni.

B) Nel caso in cui sia previsto il colloquio:

- a) da 20 a 50 punti per i titoli;
- b) da 20 a 50 punti per le pubblicazioni;
- c) da 20 a 50 punti per il colloquio.

5. Il verbale della prima seduta viene inviato all'Ufficio competente che, nel termine di cinque giorni lavorativi, abilita la Commissione a prendere visione delle domande ammesse. In seguito, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati in applicazione di quanto previsto ai commi 4 e 6.

6. Per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione farà riferimento, oltre che alla rilevanza in senso oggettivo, all'attitudine alla ricerca più o meno elevata che in essi si riflette.

7. All'eventuale colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto almeno il 60% della somma dei punteggi massimi stabiliti per i titoli e le pubblicazioni.

8. Il colloquio si svolge in forma di discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentati; viene inoltre accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, valutata in termini di idoneità.

9. Il procedimento prosegue per i candidati che hanno raggiunto il 60% del punteggio massimo

stabilito per il colloquio o, in assenza di quest'ultimo, per i candidati che hanno raggiunto almeno 60 punti complessivi nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

10. La Commissione, una volta assunte le deliberazioni di cui ai commi precedenti, trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.

11. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione del verbale di cui al comma precedente, la Commissione è abilitata a prendere visione delle domande ammesse. In seguito, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati stessi in applicazione di quanto previsto nei commi precedenti.

12. La Commissione, tenuti in considerazione gli elementi indicati ai commi precedenti, per ciascuno dei candidati procede collegialmente all'attribuzione dei previsti punteggi, redigendo il relativo verbale comprensivo della data e dell'ora di convocazione all'eventuale colloquio per ciascuno dei candidati ammessi. Nel caso di unica domanda, alla positiva valutazione di idoneità del candidato ai sensi del comma 3 e al conseguimento dei punteggi indicati rispettivamente ai commi 7 e 9 per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio segue la trasmissione del verbale al competente ufficio con l'indicazione del nome del vincitore della procedura. In caso di pluralità delle domande, la Commissione prosegue con la selezione in applicazione dei criteri deliberati.

13. Il verbale di cui al comma precedente è trasmesso al competente ufficio per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. d).

14. All'esito della valutazione nelle modalità previste, la Commissione, tenuto conto del punteggio riportato nel colloquio ove previsto, redige un motivato giudizio finale complessivo per ogni candidato ammesso al giudizio finale. Successivamente redige una graduatoria di merito tenendo conto della somma dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

15. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età.

Art. 10

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore e la verbalizzazione della graduatoria di merito, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 90 giorni.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione, gli atti della procedura, con l'indicazione del vincitore e la graduatoria di cui al comma 1, ove approvati con decreto rettorale, sono pubblicati con apposito avviso all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. L'avviso reca i contenuti del decreto rettorale, sostituendo i nomi indicati in graduatoria con i corrispondenti codici di presentazione delle domande.

4. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni

successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività da svolgere. La mancata sottoscrizione nel termine indicato da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione conseguita.

5. In caso di rinuncia alla posizione conseguita o di mancata sottoscrizione del contratto, rispettivamente nei termini di cui al comma 4 ovvero in quello indicato nel contratto, su delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura adottata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza di tali eventi si procederà allo scorrimento della graduatoria. È escluso dal computo del termine il mese di agosto.

6. Con delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura, entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze dell'attività di ricerca, è possibile proporre il conferimento di ulteriori contratti a candidati utilmente collocati in graduatoria, previa verifica di effettiva disponibilità della copertura finanziaria accertata con dichiarazione del responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura da allegare alla delibera stessa.

TITOLO III

PROCEDURE DI VALUTAZIONE MEDIANTE AVVISO

Art. 11

Delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura

1. La pubblicazione degli avvisi per le procedure di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) avviene a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessati, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Individuazione della risorsa finanziaria ottenuta a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi ai sensi dell'art. 22-ter comma 5 della legge n. 240/2010;
- b) descrizione del progetto di ricerca correlato all'incarico;
- c) individuazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca;
- d) richiamo all'eventuale convenzione conclusa con il soggetto finanziatore;
- e) termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 12, comunque non inferiore a 15 giorni.

Art. 12

Avviso di selezione

1. L'avviso di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 11:

- a) i requisiti per la partecipazione e le cause di incompatibilità di cui all'art. 22 ter comma 1 della legge n. 240/2010;
- b) le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico

- e il relativo termine;
- c) il regime giuridico e il trattamento economico - eventualmente determinato sulla base della risorsa di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) - e previdenziale.
2. L'avviso è reso pubblico per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso.

Art. 13

Individuazione del destinatario dell'incarico e termine del procedimento

1. Entro cinque giorni liberi dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse l'ufficio ricevente le trasmette al responsabile scientifico del progetto di ricerca di cui all'art. 11 comma 1 lettera c).
2. Il responsabile del progetto di ricerca entro dieci giorni dal ricevimento delle manifestazioni di interesse, all'esito di relazione motivata trasmessa al competente ufficio, individua il candidato dotato di un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso e una eventuale graduatoria di merito.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma precedente al competente ufficio dell'Amministrazione, gli atti della procedura, con l'indicazione del vincitore e l'eventuale graduatoria di cui al comma 2, approvati con decreto rettorale, sono pubblicati con apposito avviso all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.
4. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto deve essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 10, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività da svolgere. La mancata sottoscrizione da parte dell'interessato nel termine indicato è considerata rinuncia alla posizione conseguita.
5. In caso di rinuncia alla posizione conseguita o di mancata sottoscrizione del contratto, rispettivamente nei termini di cui al comma 4 ovvero in quello indicato nel contratto, su delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura adottata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza di tali eventi, e resa nota al responsabile scientifico del progetto di ricerca nel più breve tempo possibile, si procederà ad invitare il responsabile del progetto a individuare, nel termine e con le modalità di cui al comma 2, un nuovo candidato.

TITOLO IV

PROROGHE E RINNOVI

Art. 14

Proroghe

1. L'incarico di ricerca può essere prorogato, in ragione delle esigenze delle attività di ricerca, nel limite previsto dal comma 7 dell'art. 22 ter della legge n. 240/2010, con delibera del Consiglio del

Dipartimento o della struttura, su proposta del responsabile scientifico del progetto di ricerca e sulla base di dichiarazione del responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura attestante la relativa disponibilità finanziaria con allegata documentazione.

Art. 15

Rinnovi

1. Qualora si intenda addivenire a un motivato incremento dell'importo del contratto, o a un mutamento delle attività compatibile con il progetto iniziale, l'incarico di ricerca può essere rinnovato nel rispetto dei vincoli di durata di cui all'art. 22 ter, comma 7, della legge n. 240/2010.
2. Il rinnovo, per un periodo determinato, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento o della struttura, su proposta del responsabile scientifico del progetto di ricerca e sulla base di dichiarazione del responsabile amministrativo del Dipartimento o della struttura attestante la relativa disponibilità finanziaria con allegata documentazione.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento o della struttura dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'ufficio competente.
4. Il contratto corrispondente al rinnovo è sottoscritto con le stesse modalità previste per il contratto iniziale.

TITOLO V

RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 16

Contenuto e sottoscrizione del contratto

1. Il rapporto con il titolare dell'incarico di ricerca è formalizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale avente ad oggetto le attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione cui è correlato l'incarico ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e). L'Amministrazione, ai fini della sottoscrizione, invita l'interessato a presentare, ove occorra, la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Il contraente in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, dovrà trasmettere all'Università la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo medesimo da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione, fatta salva un'eventuale proroga con decreto rettorale. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla conclusione del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tali termini. In tale caso, per il periodo decorrente dalla data del decreto di approvazione degli atti e fino alla summenzionata decadenza, il termine di cui all'art. 10 comma 4 si riterrà sospeso.
3. Il contratto deve indicare:
 - a) la data iniziale e finale del rapporto contrattuale;
 - b) la sede di svolgimento delle attività, indicata nel Dipartimento o nella struttura proponente;
 - c) le attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione cui è correlato l'incarico ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e);

- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'obbligo di presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, soggetta a valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento o struttura su parere del responsabile scientifico;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto previste dalla legge e dei relativi termini di preavviso;
 - g) il rinvio all'art. 2119 c.c. per quanto concerne le cause di recesso;
 - h) il richiamo alle disposizioni applicabili in materia di proprietà intellettuale e di trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento e nel codice etico di Ateneo;
3. Il contratto è sottoscritto con firma digitale dal titolare dell'incarico e dal Rettore o suo delegato. In caso di comprovata difficoltà valutata dall'ufficio competente, sarà ammessa la sottoscrizione autografa.

Art. 17

Rapporto contrattuale

1. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge con diligenza le attività oggetto del contratto. Il titolare dell'incarico non può inoltre svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento delle attività assegnate.
2. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il titolare del rapporto può essere autorizzato da Enti del Servizio Sanitario Regionale in regime di convenzione assistenziale con l'Ateneo, da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati, ad accedere agli spazi di loro pertinenza per lo svolgimento di attività funzionali a quelle corrispondenti all'incarico di ricerca, previa richiesta del Direttore del Dipartimento o della struttura che ha proposto l'incarico stesso.
7. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente e, nello specifico il Regolamento di Ateneo in tema di proprietà intellettuale e industriale.

8. Il Consiglio di Dipartimento o della struttura proponente, previo parere del tutor responsabile di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), può autorizzare il titolare dell'incarico di ricerca allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero purché funzionali alle attività oggetto del contratto.

Art. 18

Cause di estinzione del rapporto contrattuale

1. La cessazione del rapporto contrattuale è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, compresa l'impossibilità sopravvenuta.
3. In caso di inadempimento dell'incarico di ricerca, l'Ateneo chiederà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.
4. Costituisce comunque condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
5. Escluso il caso di impossibilità sopravvenuta, nell'ipotesi di recesso da parte dell'incaricato di ricerca è necessario un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, ai sensi del periodo precedente, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere nei confronti del contraente una quota del compenso rapportata al periodo corrispondente.

Art. 19

Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Art. 20

Svolgimento di altre attività

1. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'incarico di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento o della struttura su parere motivato del responsabile scientifico e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'incarico di ricerca non determini una situazione di conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività, tenendo conto anche delle eventuali regole di rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate.

Art. 21

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-ter, della legge n. 240/2010 è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito nel rispetto del Decreto del Ministro di cui all'art. 22 ter comma 5 della legge n. 240/2010 e in applicazione del comma 1 lettera b) dell'art. 5 e del comma 1 dell'art. 6 del presente Regolamento, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

4. In caso di soggetti vincitori su bandi competitivi, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dall'avviso di cui all'art. 12 comma 1 lettera c).

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quanto attiene alla responsabilità civile è garantita dall'Ateneo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Disposizioni finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 ter della legge n. 240/2010 e alle disposizioni del Codice civile.

2. In caso di procedure di selezione a valere su finanziamenti esterni, il Rettore, con proprio provvedimento, può prevedere una deroga ai termini procedurali ordinari stabiliti dal presente Regolamento qualora essi non risultino compatibili con tutti gli adempimenti indicati dal soggetto finanziatore.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione ed è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo.